



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 66 del 03-06-2024

OGGETTO: TAGLIO RAMI E VEGETAZIONE TERRENI ADIACENTI STRADE PUBBLICHE IL COMANDANTE

VERIFICATO che ai bordi delle strade risulta crescente il fenomeno di piante, siepi, rami, foglie e fronde che protendono verso la sede stradale;

DATO ATTO che il fenomeno crea ostacolo agli utenti della strada, occulta la visibilità della segnaletica e talvolta danneggia i corpi dell'illuminazione pubblica e/o ne riduce la luminosità nelle ore notturne;

CONSIDERATO che nell' eventualità di condizioni meteorologiche avverse potrebbero verificarsi episodi di rami staccati che potrebbero cadere sulle strade, causando gravi situazioni di pericolo in ordine alla circolazione pedonale e veicolare;

APPURATO CHE nel territorio comunale vi sono anche numerosi appezzamenti di terreno, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche che versano in condizione di abbandono ed incuria;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, per "Sede stradale " si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e provinciali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

VISTI l'art. 29 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all' incolumità pubblica;

VISTI: i commi 2 e 4 art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- 1- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali e relativi marciapiedi;
- 2- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali e relativi marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
- 3- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

È FATTO OBBLIGO

Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa.

Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Di provvedere all' immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade.

Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

SI DISPONE INOLTRE CHE:

-in caso di inadempimento i lavori vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base al citato articolo del Codice della Strada), all' applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Civita Castellana, 03/06/2024

IL COMANDANTE
COMM.CAPO DOTT. COSTANTINO FAVETTA